

ELEZIONI REGIONALI 2024

Presentazione liste e candidature, sistema di voto ed attribuzione dei
seggi, dichiarazione spese elettorali

piccola guida alle
elezioni

Elezioni Regionali 2024 Emilia-Romagna

Piccola guida

Sommario

PREMESSA.....	3
PRESENTAZIONE LISTE E CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE	5
QUANDO E COME SI VOTA	10
ATTRIBUZIONE DEI SEGGI.....	11
LE SPESE ELETTORALI.....	14
PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO	21

ELEZIONI REGIONALI 2024

PREMESSA

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna è composta da 50 tra consigliere e consiglieri, compresi la Presidente o il Presidente della Giunta regionale e la candidata o il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore alla o al Presidente eletto.

(art. 29 dello Statuto e art. 1 della L.R. 21/2014).

In sintesi:

- **40** seggi sono assegnati con criterio proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti (le circoscrizioni coincidono con i territori delle Province) con riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei resti nel collegio unico regionale (CUR);
- **9** seggi sono assegnati con sistema maggioritario a candidate e candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali in base ai voti conseguiti dalle coalizioni o gruppi di liste collegati ai candidati alla carica di Presidente.
- **1** seggio è riservato alla candidata o al candidato alla carica di Presidente proclamato eletto.

Il seggio riservato alla candidata o al candidato alla carica di Presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore alla o al Presidente eletto è attribuito, secondo i risultati, utilizzando l'ultimo seggio della quota maggioritaria (qualora alla coalizione vincente siano assegnati solo 4 seggi del premio di maggioranza) oppure l'ultimo dei seggi della quota proporzionale (qualora alla coalizione vincente sia assegnato l'intero premio di maggioranza).

Nel caso di cessazione anticipata della legislatura, sono adottati dalla Vicepresidente della Giunta regionale il **decreto di indizione delle elezioni**, d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di Bologna, e quello di **assegnazione dei seggi** alle singole circoscrizioni provinciali (40 a sistema proporzionale).

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della Regione per i 40 seggi e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. I seggi per le prossime elezioni sono così assegnati:

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI	POPOLAZIONE CENSIMENTO DEL 31 dicembre 2021	SEGGI
Bologna	1.010.812	9
Ferrara	339.573	3
Forlì-Cesena	391.293	4
Modena	701.751	6
Parma	448.916	4
Piacenza	283.435	3
Ravenna	385.631	3
Reggio Emilia	525.586	5
Rimini	338.369	3
Totale	4.425.366	40

PRESENTAZIONE LISTE E CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE

- **Decreto di indizione delle elezioni** pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna: **2 ottobre**.

Pubblicazione del manifesto di indizione dei comizi elettorali da parte dei Sindaci 45 giorni prima della data delle elezioni: **3 ottobre**.

Costituzione presso ogni capoluogo di provincia dell'Ufficio centrale circoscrizionale, c/o Tribunale: entro 3 giorni dalla data di pubblicazione del manifesto.

Costituzione presso la Corte d'Appello del capoluogo della regione dell'Ufficio centrale regionale: entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del manifesto.

- **Presentazione delle Liste e delle candidature alla carica di Presidente**
(Dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedenti quello della votazione)

DATA VOTAZIONE	PRESENTAZIONE LISTE
17 e 18 novembre 2024	Dalle ore 8 alle ore 20 del 18 ottobre 2024
	Dalle ore 8 alle ore 12 del 19 ottobre 2024

Le liste provinciali vanno presentate alle cancellerie dei tribunali, sede degli Uffici centrali circoscrizionali. Le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale vanno presentate alla cancelleria della Corte d'Appello di Bologna, sede dell'Ufficio centrale regionale.

Candidature a Presidente

La presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale **non richiede alcuna sottoscrizione** da parte degli elettori. Deve essere accompagnata, pena esclusione, da:

- a) dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale;
- b) dichiarazione di non trovarsi in alcune delle condizioni di incandidabilità previste dall'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

c) dichiarazione resa dal candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale di collegamento con le singole liste circoscrizionali che fanno parte di un gruppo di liste o di diversi gruppi riunitisi in coalizione e copia di una analoga dichiarazione convergente resa dai delegati delle singole liste circoscrizionali che formano il gruppo di liste, o che fanno parte della coalizione, presentate in almeno cinque province;

d) certificato che il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

e) dichiarazione attestante la situazione del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale rispetto alla condizione prevista dall'art. 7 (Limiti dei mandati per il Presidente) della legge regionale n. 21/2014.

Per maggiori dettagli si vedano le “Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature” e i modelli pubblicati al seguente link <https://www.regione.emilia-romagna.it/elezioni/per-i-candidati>.

Liste circoscrizionali

In ogni circoscrizione, le liste circoscrizionali devono comprendere un **numero di candidate e candidati** non inferiore al numero di seggi assegnati e non superiore allo stesso numero aumentato di un quarto, con arrotondamento all'unità superiore se il decimale è pari o superiore a 5.

Non sono ammissibili le liste che non rispettano la parità di genere: se il numero di candidati è pari, ogni genere è rappresentato in misura eguale; se il numero dei candidati è dispari, ogni genere è rappresentato in numero non superiore di una unità rispetto all'altro genere.

Sono ammissibili solo le liste circoscrizionali presenti con il medesimo contrassegno in almeno cinque circoscrizioni provinciali.

Ogni lista circoscrizionale deve essere sottoscritta da un numero di elettori che varia a seconda della popolazione della circoscrizione. Sono **esonerate dalla sottoscrizione** degli elettori **le liste**, con simbolo anche composito, che sono espressione di forze politiche o movimenti **corrispondenti ai gruppi consiliari presenti nell'Assemblea legislativa** della Regione Emilia-Romagna, ad esclusione del gruppo misto, regolarmente costituiti all'atto di emanazione del decreto di indizione delle elezioni, così come certificato dai rispettivi Presidenti dei gruppi.

Circoscrizione	Seggi attribuiti	Numero minimo e massimo di candidature	Numero minimo e massimo di firme richieste *
Bologna	9	9 - 11	1000-1500
Ferrara	3	3 - 4	500 - 750
Forlì-Cesena	4	4 - 5	500 - 750
Modena	6	6 - 8	750 – 1.200
Parma	4	4 -5	500 - 750
Piacenza	3	3 - 4	500 - 750
Ravenna	3	3 - 4	500 - 750
Reggio Emilia	5	5 – 6	750 – 1.200
Rimini	3	3 - 4	500 - 750

Le firme devono essere quelle di elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni della circoscrizione. La firma degli elettori, autenticata, deve essere apposta su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome, il cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere indicato il Comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.

Possono autenticare le firme i soggetti contemplati dall'articolo 14 della L. 53/90¹.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Di tutte le candidate e candidati deve essere indicato il cognome, nome, luogo e data di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

¹ Art. 14 della legge n. 53 del 1990: "1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla *legge 6 febbraio 1948, n. 29*, dalla *legge 8 marzo 1951, n. 122*, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570*, dalla *legge 17 febbraio 1968, n. 108*, dal *decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 maggio 1976, n. 240*, dalla *legge 24 gennaio 1979, n. 18*, e dalla *legge 25 maggio 1970, n. 352*, nonché per le elezioni previste dalla *legge 7 aprile 2014, n. 56*, e per i referendum previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all'*articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*.

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature."

È consentito presentare la propria **candidatura in un massimo di tre circoscrizioni**, purché sotto lo stesso simbolo.

Per presentare le candidature relative alle liste circoscrizionali per l'elezione dell'Assemblea legislativa nella Regione Emilia-Romagna la legge richiede che vengano presentati la lista dei candidati e i documenti che qui di seguito si elencano:

- a) dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale;
- b) certificati nei quali si attesta che i presentatori cioè i sottoscrittori della lista circoscrizionale sono elettori di un comune della circoscrizione elettorale corrispondente alla rispettiva provincia;
- c) dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato che fa parte della lista circoscrizionale;
- d) dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità;
- e) dichiarazione di collegamento della lista circoscrizionale con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e copia di un'analogha e convergente dichiarazione resa dal candidato alla carica di Presidente;
- f) certificato nel quale si attesta che ciascuno dei candidati della lista circoscrizionale è iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
- g) modello del contrassegno della lista circoscrizionale.
- h) (eventuale) dichiarazione - sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autentificato da notaio – attestante che le liste sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso²;
- i) (eventuale) certificazione, da parte del Presidente di gruppo presente nell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, che la lista presentata, anche con simbolo composito, è espressione di forza politica corrispondente ad un gruppo (escluso quello misto) presente nell'Assemblea legislativa e regolarmente costituito all'atto di emanazione del decreto di indizione delle elezioni regionali³.

Si precisa che:

² Tale dichiarazione vale esclusivamente per i partiti politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle Camere o nel Parlamento europeo o che siano costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso.

³ Tale certificazione è necessaria solo per la presentazione di una lista esonerata dalla sottoscrizione da parte degli elettori ai sensi dell'art. 5, comma 1-ter, legge regionale n. 21/2014.

- la dichiarazione di cui alla lettera e) è efficace solo se corrisponde ad analoga e convergente dichiarazione di collegamento resa dal candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale;
- la certificazione di cui alla lettera i) deve essere presentata a corredo della lista ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 5, comma 1-ter, della legge regionale 23 luglio 2014, n. 21 e quindi nell'ipotesi di "esonero" dalla raccolta delle firme degli elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella corrispondente circoscrizione elettorale.

Per maggiori dettagli si vedano le "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature" e i modelli pubblicati al seguente link <https://www.regione.emilia-romagna.it/elezioni/per-i-candidati>.

QUANDO E COME SI VOTA

Gli elettori possono votare **dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 17 novembre e dalle 7 alle 15 di lunedì 18 novembre.**

Ci sarà un'unica scheda sulla quale esprimere sia il voto per la candidata o il candidato Presidente, sia il voto per le liste concorrenti.

Si può esprimere il voto per una candidata o un candidato Presidente e per una lista collegata.

Se si esprime solo il voto a una lista, questo si estende automaticamente anche alla candidata o candidato Presidente collegati;

Si può esprimere anche solo il voto a una candidata o candidato Presidente e a nessuna lista;

Si può anche votare per una lista e per una candidata o candidato Presidente non collegati (c.d. voto disgiunto).

Si possono esprimere **uno o due voti di preferenza** per i candidati nella medesima lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse **devono riguardare candidati di sesso diverso**, pena l'annullamento della seconda preferenza.

ATTRIBUZIONE DEI SEGGI

Le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede hanno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto: si registrano i voti e tutte le operazioni su verbali e modelli predisposti, che vengono inviati all' Ufficio centrale circoscrizionale presso il tribunale di ogni provincia.

Soglie di sbarramento: l'articolo 11 della legge regionale n. 21 del 2014 stabilisce che **non sono ammesse all'assegnazione dei seggi** le liste circoscrizionali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del **3%** dei voti validi, se non collegato a una candidata o candidato Presidente che ha ottenuto almeno il **5% dei voti nella relativa elezione**.

Attribuzione dei seggi a quoziente intero

Entro 24 ore dal ricevimento degli atti, fatte le necessarie verifiche e assunte le eventuali decisioni su voti contestati e provvisoriamente non assegnati, l'Ufficio centrale circoscrizionale procede alle operazioni per l'attribuzione dei seggi. A tal fine:

- somma i voti validi ottenuti da ciascuna candidata o candidato alla carica di Presidente nella circoscrizione;
- determina la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale. Determina cioè quanti voti ha complessivamente ottenuto in tutta la provincia ogni singola lista; comunica questi dati all'Ufficio centrale regionale per la verifica se vi siano liste che vanno escluse dall'attribuzione dei seggi ai sensi dell'art. 11 della L.R. 21/2014;
- ricevuta la comunicazione dell'Ufficio centrale regionale inerente le liste non ammesse al riparto dei seggi, determina il **quoziente elettorale della circoscrizione** attraverso il seguente calcolo: totale dei voti validi ottenuti da tutte le liste (esclusi i voti delle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi) *diviso* i seggi assegnati alla circoscrizione *più* 1 (c.d. quoziente corretto);
- Attribuisce ad ogni singola lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è contenuto nella cifra di ciascuna lista;
- determina la somma dei resti di ogni lista e quanti sono i seggi non assegnati;
- determina la cifra individuale di ogni candidata e candidato (totale dei voti di preferenza) e la graduatoria dei candidati di ciascuna lista;

- comunica all'Ufficio centrale regionale con estratto del verbale tutte le informazioni relative ai punti precedenti.

Attribuzione dei seggi nel collegio unico dei resti

Per l'attribuzione dei seggi l'Ufficio centrale regionale compie un'operazione analoga a quella effettuata in sede di ufficio circoscrizionale:

- accerta quanti sono i seggi che devono essere assegnati in sede di collegio unico;
- somma tutti i voti residuali (resti) riportati da ciascun gruppo di liste;
- divide il totale dei voti residuati per il numero dei seggi ancora da assegnare e ottiene così il quoziente elettorale regionale;
- divide il totale dei resti di ogni singolo gruppo di liste aventi lo stesso contrassegno per il quoziente, assegna i relativi seggi e recupera poi con i maggiori resti, per attribuire, fino ad esaurimento, tutti i seggi ai vari raggruppamenti.

Dopo di che compie un'ulteriore operazione, perché si sa a questo punto a quali raggruppamenti di liste vanno attribuiti, ma non si sa dove, cioè a quale lista di quale circoscrizione provinciale.

Allora si procede ad una ulteriore verifica per stabilire, per ogni gruppo di liste aventi il medesimo contrassegno, la percentuale dei voti residuati ottenuta in ogni singola circoscrizione (voti residuati moltiplicati per cento *diviso* quoziente circoscrizionale); si stila la relativa graduatoria e i seggi vengono assegnati secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Assegnazione seggi della quota maggioritaria

L'Ufficio centrale regionale procede poi al riparto dei seggi della quota maggioritaria (10 seggi). Per fare questo:

- individua la candidata o il candidato Presidente che ha conseguito il maggior numero dei voti e ne proclama l'elezione;
- individua la candidata o il candidato Presidente che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore alla o al Presidente;

- individua il totale dei seggi (della quota proporzionale) assegnati al gruppo di liste o alla coalizione di liste collegate alla o al Presidente;
- se tali liste (nel loro insieme) hanno conseguito un **numero di seggi della quota proporzionale superiore a 24** (escluso il seggio della o del Presidente), al medesimo gruppo o coalizione di liste saranno assegnati **4 seggi** della quota maggioritaria; in tal caso i restanti cinque seggi sono ripartiti tra le liste non collegate al Presidente eletto, e con l'ultimo di questi seggi è eletto il candidato Presidente "miglior perdente".
- se invece le medesime liste hanno conseguito **un numero di seggi della quota proporzionale pari o inferiore a 24** al medesimo gruppo o coalizione di liste, saranno assegnati tutti i **9 seggi** della quota maggioritaria; in tal caso il candidato "miglior perdente" è proclamato eletto utilizzando l'ultimo dei seggi della quota proporzionale spettante alle liste circoscrizionali al medesimo collegate.
- verifica se il totale dei seggi conseguiti dal gruppo o coalizione di liste collegate alla o al Presidente, a fronte di una cifra elettorale regionale conseguita inferiore al 40% dei voti validi, sia pari o superiore a 27 (quota proporzionale più quota maggioritaria ed escluso il seggio della o del Presidente); in caso negativo alla medesima coalizione o gruppo viene assegnata una quota aggiuntiva di seggi fino al raggiungimento dei **27 seggi**. Tali seggi vengono detratti alle liste non collegate alla o al Presidente a partire dai seggi assegnati con i minori resti.

LE SPESE ELETTORALI

L'articolo 5 della legge 43/1995 e la legge 515/1993, disciplinano la materia relativa ai contributi ricevuti e alle spese sostenute da candidati, partiti, movimenti, liste e gruppi per la campagna elettorale.

Tali norme, alle quali espressamente rinvia l'articolo 15 della L.R. 21/2014, pongono precisi limiti di spesa per i candidati e obblighi di dichiarazione e rendicontazione dei contributi ricevuti e delle spese sostenute per la campagna elettorale in capo ai candidati stessi e a partiti, movimenti e liste.

Limiti delle spese elettorali

Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare i seguenti importi massimi:

- **Candidata o candidato in una lista circoscrizionale:** euro 38.802, 85 + euro 0,0061 per ogni cittadino residente nella circoscrizione
- **Candidata o candidato in più liste circoscrizionali (max 3):** le spese non possono superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 10%
- **Candidata o candidato Presidente:** le spese non possono superare l'importo di euro 38.802, 85
- **Candidata o candidato Presidente e in più liste circoscrizionali (max 3):** le spese non possono superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 30%

NB: Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite ai candidati, ad eccezione della candidata o candidato Presidente, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui sopra, tra le spese dei singoli candidati, eventualmente pro quota. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441.

Limiti di spesa per i partiti, movimenti o liste:

Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni regionali, escluse quelle espressamente riferite ai candidati di lista, che, come si è già detto, sono computate nelle spese dei medesimi pro quota, non possono superare la somma risultante dall'importo di € 1,00 moltiplicato per il

numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati nelle circoscrizioni nelle quali hanno presentato le proprie liste.

Contributi per la campagna elettorale

Possono versare contributi ai candidati, ai partiti, movimenti politici e liste le persone fisiche, gli enti, le associazioni e le società.

I finanziamenti da parte di società sono ammessi **solo se deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio.**

Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20% o di società controllate da queste ultime, di cooperative sociali e dei consorzi di cooperative sociali.

Il divieto si applica anche alle società con partecipazione di capitale pubblico pari o inferiore al 20%, nonché alle società controllate da queste ultime, ove tale partecipazione assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della società.

Inoltre, ai partiti e movimenti politici e alle liste è vietato ricevere contributi da governi o enti pubblici di altri Stati e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero, non assoggettate a obblighi fiscali in Italia. E', altresì, vietato alle persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali o prive del diritto di voto di elargire contributi ai partiti e movimenti politici e alle liste provinciali (cfr. art. 1, comma 12, della legge n. 3/2019).

Raccolta fondi per il finanziamento della campagna elettorale e mandatario elettorale

Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni il candidato che intende raccogliere fondi per finanziare la propria campagna elettorale e/o utilizzare fondi propri per un ammontare a partire da € **2.582,28** deve nominare un **mandatario elettorale** (art. 7, comma 3, L. 515/93) ed avvalersi esclusivamente dello stesso.

La candidata o il candidato deve a tal fine dichiarare per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale il nominativo del mandatario elettorale da lui designato, il quale a sua volta dovrà accettare tale nomina per iscritto.

(ATTENZIONE: chi si candida non può avere più di un mandatario, né il mandatario può assumere l'incarico da più candidati).

In ordine a tale designazione ed accettazione si vedano i modelli pubblicati nella pagina del Collegio regionale di Garanzia elettorale istituito presso la Corte di Appello di Bologna al seguente link:

https://ca-bologna.giustizia.it/it/corege_modulistica.page, sotto la voce Elezioni regionali 2024 (*si raccomanda l'utilizzo dei modelli a tal fine predisposti*).

Compiti del mandatario:

Il mandatario è tenuto a registrare analiticamente tutte le operazioni relative alla raccolta di fondi per la campagna elettorale, avvalendosi di un **unico conto corrente bancario o postale**, nell'intestazione del quale è obbligatorio specificare che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato indicato nominativamente. L'obbligo della designazione del mandatario elettorale è escluso per quei candidati che, avvalendosi *unicamente di denaro proprio*, rientrano in un limite di spesa inferiore ad **€ 2.582,28, fermo restando l'obbligo di rendicontazione della stessa**.

Spese relative alla campagna elettorale

Sono da intendersi spese per la campagna elettorale quelle relative:

- a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;
- b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi suddetti, compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;
- c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
- d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra questione richiesta per la presentazione delle liste elettorali;
- e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

N.B. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi sono calcolati in misura FORFETTARIA, nella percentuale fissa del 30% dell'ammontare **complessivo delle spese ammissibili e documentate nonché effettivamente sostenute (va allegata la relativa documentazione probatoria)**.

Obbligo di dichiarazione e rendicontazione delle spese elettorali

Candidati eletti

Entro 3 mesi dalla data delle elezioni (art. 5, comma 5, l. 43/95) gli eletti devono trasmettere al Presidente dell'Assemblea legislativa e al Collegio regionale di garanzia elettorale:

- a) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula <<sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero>>.
- b) le dichiarazioni relative ad erogazioni di finanziamenti o contributi da parte di uno stesso soggetto, per un importo che nell'anno superi € 3.000 sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, i quali possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati
- c) un rendiconto dei contributi e servizi ricevuti e delle spese sostenute che riporta analiticamente, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche di importo o valore superiore a € 3.000, nonché i contributi e servizi di qualsiasi importo provenienti da soggetti diversi. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario al fine di certificarne la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate;

Al rendiconto vanno inoltre allegati **gli estratti** e la relativa chiusura del conto corrente bancario e dell'eventuale conto corrente postale utilizzati. Il medesimo rendiconto deve essere sottoscritto dalla/dal candidata/o e controfirmato dal mandatario.

Vanno altresì allegati le fatture giustificative di tutte le spese effettuate.

Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 5 del decreto legge n.149 del 2013, i soggetti obbligati alle dichiarazioni patrimoniale e di reddito, ai sensi della legge 5 luglio 1982, n. 441, devono corredare le stesse dichiarazioni con l'indicazione di quanto ricevuto, direttamente o a mezzo di comitati costituiti a loro sostegno, comunque denominati, a titolo di liberalità per ogni importo superiore alla somma di € 500 l'anno.

Candidati non eletti

Al medesimo obbligo di presentazione delle dichiarazioni e del rendiconto di cui sopra, sono soggetti anche i candidati non eletti. **La suddetta dichiarazione e il**

rendiconto vanno inviati esclusivamente al Collegio regionale di Garanzia elettorale entro tre mesi dalla data delle elezioni.

Precisazioni

I candidati eletti e non eletti devono presentare la suddetta documentazione (dichiarazione e rendiconto) anche in assenza di contributi e di spese (vedasi modello predisposto per la rendicontazione negativa al link sottoindicato).

È obbligatorio allegare alla dichiarazione (sia positiva che negativa) la copia del documento di riconoscimento in corso di validità e al rendiconto tutta la documentazione comprovante tutte le spese sostenute.

Si precisa che le dichiarazioni ed i rendiconti vanno compilati e sottoscritti in ogni parte e per tutte le pagine di cui sono composti.

I modelli sono reperibili nella pagina del Collegio regionale di Garanzia elettorale istituito presso la Corte di Appello di Bologna, al seguente link https://ca-bologna.giustizia.it/it/corege_modulistica.page, sotto la voce Elezioni regionali 2024.

Pubblicità e controllo spese elettorali dei candidati

L'art. 13 della L. 515/93 prevede la costituzione presso la Corte di Appello del capoluogo di ciascuna Regione del **Collegio regionale di garanzia elettorale**.

Tale Collegio riceve le dichiarazioni e i rendiconti delle spese per la campagna elettorale dei candidati e ne verifica la regolarità.

La dichiarazione e i rendiconti (liberamente consultabili presso gli uffici del Collegio affinché qualsiasi elettore possa - nel termine di 120 giorni dalle elezioni - presentare esposti sulla loro regolarità) si considerano approvati se il Collegio non ne contesta la regolarità entro 180 giorni dalla ricezione.

Nel caso di irregolarità, contestate dal Collegio nel termine di 180 giorni dalla ricezione, l'interessato ha facoltà di presentare entro i successivi 15 giorni memorie e documenti.

Partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati

Entro 45 giorni dall'insediamento dell'Assemblea legislativa, i rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti all'elezione devono presentare alla Corte dei Conti il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento.

Copia del consuntivo va trasmessa anche all'Ufficio centrale circoscrizionale, che ne cura la pubblicità.

I controlli (effettuati da apposito collegio istituito presso la Corte dei Conti) si limitano alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle stesse.

I controlli devono concludersi entro 6 mesi dalla presentazione dei consuntivi (o entro ulteriori 3 mesi su delibera motivata del collegio).

La Corte dei Conti riferisce direttamente al Presidente dell'Assemblea legislativa sui risultati del controllo eseguito e ne cura la pubblicità del referto.

Le sanzioni

Per i candidati:

- **Mancato deposito** presso il Collegio regionale di garanzia della dichiarazione delle spese sostenute per la propaganda elettorale: il Collegio applica la sanzione da euro 25.822,845 a euro 103.291,380.
- **Mancato deposito** nel termine previsto della suddetta dichiarazione da parte di un candidato, il Collegio, previa diffida a depositare la dichiarazione entro i successivi quindici giorni, applica la sanzione indicata al punto precedente. La norma prevede, inoltre, che la mancata presentazione entro tale termine della dichiarazione da parte del candidato proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempiere, comporta la **decadenza** dalla carica.
- **Superamento dei limiti di spesa** previsti per i singoli candidati, il Collegio applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo. Inoltre, è previsto che il superamento dei limiti massimi di spesa consentiti per un ammontare pari o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre all'applicazione della predetta sanzione, la **decadenza** dalla carica.

- **Irregolarità** nelle dichiarazioni delle spese elettorali, o di **mancata indicazione nominativa** dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi, nei casi in cui tale indicazione sia richiesta, il Collegio, esperita la procedura per la quale l'interessato ha facoltà di presentare memorie e documenti entro i 15 giorni successivi alla notifica delle contestazioni, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164,569 a euro 51.645,690.

N.B. Al fine della dichiarazione di decadenza, il Collegio di garanzia ne dà comunicazione alla o al Presidente dell'Assemblea legislativa, che pronuncia la decadenza ai sensi del proprio Regolamento.

Per i partiti o movimenti politici, liste o gruppi di candidati:

- **Mancato deposito dei consuntivi** delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici, liste di candidati: il Collegio della Corte dei conti applica la sanzione da € 51.645 a euro 516.456.
- **Mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento**: sanzione da € 5.164 a euro 51.645 applicata dal Collegio della Corte dei conti.
- **Riscontrata violazione dei limiti di spesa** previsti per la campagna elettorale: sanzione **non** inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto.

PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO

Costituzione della Repubblica Italiana

Statuto della Regione Emilia-Romagna

Legge 2 luglio 2004, n. 165 “Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione”

Legge Regionale 23 luglio 2014, n. 21 “Norme per l’elezione dell’Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale”

Legge 23 febbraio 1995, n. 43 “Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario”

Legge 17 febbraio 1968, n. 108 “Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale”

D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 “Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali”

D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”

Legge 23 aprile 1981, n. 154 “Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale”

D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39. “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’ articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”

Legge 10 dicembre 1993, n. 515 “Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”

Legge 18 novembre 1981, n. 659 “Modifiche ed integrazioni alla L. 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici”

Legge 5 luglio 1982, n. 441 “Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti”

D.L. 28 dicembre 2013, n. 149 “Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore”

D.L 29 gennaio 2024, n. 7 “Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale”